

Intercettazioni - Art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità)

- «1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della **reclusione superiore nel massimo a cinque anni** determinata a norma dell'articolo 4;
 - b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
 - c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
 - e) delitti di contrabbando;
 - f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

Intercettazioni - Art. 267 c.p.p. (Presupposti e forme del provvedimento)

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266.

L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono **gravi indizi di reato** e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [...]».


Intercettazioni - Art. 270 c.p.p. (Utilizzazione in altri procedimenti)

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. [...]».

Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

Concorso materiale del reato



Concorso materiale

- Ciascun compartecipe realizza un segmento causale rispetto all'evento del reato
- Nella consapevolezza del contributo apportato alla realizzazione di esso

Concorso morale

- Nessuna attività materiale
- Istigazione
- Determinazione
- Rafforzamento proposito criminoso
- Agevolazione all'esecuzione



che favoriscano
la commissione
del reato

Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Dolo

- **DIRETTO:** rappresentazione dell'evento del reato e volontà di perseguimento di esso
- **EVENTUALE:** rappresentazione dell'evento e accettazione del rischio di verifica di esso

Dolo

- **GENERICO:** rappresentazione e volontà dell'evento.
- **SPECIFICO:** scopo ulteriore perseguito dall'agente come fine psichico, che non necessita di essere necessariamente realizzato ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica.

Cassazione penale sez. II, n. 36276/2010

Integra gli estremi del tentativo di estorsione penalmente rilevante ex art. 56, 110 e 629 c.p. la condotta tenuta dal datore di lavoro e dal di lui consulente del lavoro in concorso, consistente nell'aver tentato di costringere il lavoratore dipendente, mediante reiterate minacce di licenziamento - poi effettivamente irrogato - a sottoscrivere in segno di quietanza buste paga attestanti corrispettivi superiori a quelli effettivamente percepiti.

Cassazione penale sez. I, n. 32934/2011

Va affermata la responsabilità del datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario fidandosi delle assicurazioni verbali del cittadino extracomunitario in merito alla regolarità della sua permanenza nel territorio dello Stato, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno.

Cassazione penale sez. V, 22.10.1986

L'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dall'ordinamento, col concorso nel reato.

Infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso.

Art. 5 comma VIII-*bis* D.lgs. 286/1998 (Permesso di soggiorno)

«Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».

Art. 5 comma VIII-bis T.U. Immigrazione



Tipologie di concorso del professionista

- Morale nella contraffazione alterazione (consigliare, rappresentare)
- Materiale nell'utilizzo → con la consapevolezza della loro falsità

Art. 12 comma V D.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

Art. 12 comma V-bis D.lgs. 286/1998 (Permesso di soggiorno)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

Art. 12 co. V e V-bis T.U. Immigrazione

→ fine di trarre ingiusto profitto (dalla condizione d'illegalità dello straniero nel comma V) → dolo specifico

↘
qualsiasi condotta agevolatrice della permanenza irregolare di stranieri, con la consapevolezza e volontà di perseguire il conseguente vantaggio illecito

→ valore residuale del comma V-bis rispetto al comma V

Art. 22 comma XII D.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Art. 24 comma VI D.lgs. 286/1998 (Lavoro stagionale)

«Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12».

Art. 22 co. XII e 24 co. VI T.U. Immigrazione

- delitti a dolo generico
- nozione ampia di «datore di lavoro» (anche il privato con la collaboratrice domestica)
- responsabilità anche in ipotesi di permesso annullato o revocato
- necessità di verifica della regolare titolarità del permesso durante tutto il rapporto di lavoro

→ si tratta di un delitto, e quindi è necessario il dolo



Cassazione penale, sez. I n. 21362/2013:

L'errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l'esclusione della responsabilità penale.

→ ma il dolo può essere anche eventuale



Cassazione penale, sez. I n. 32934/2011:

Va affermata la responsabilità del datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario fidandosi delle assicurazioni verbali del cittadino extracomunitario in merito alla regolarità della sua permanenza nel territorio dello Stato, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno.

Art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

«La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Art. 640-bis c.p.

- ipotesi aggravata di truffa ai danni del «pubblico»
- artifizi e raggiri → induzione in errore della vittima → ingiusto profitto e danno
- avente ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni

Cassazione penale sez. I, 6753/1997

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), debbono considerarsi tra le «erogazioni pubbliche» anche le prestazioni economiche elargite dall'Inps nel caso di disoccupazione involontaria (nella specie, relativa a risoluzione di un conflitto di competenza, le prestazioni in questione erano state ottenute, secondo la prospettazione accusatoria, facendo fittiziamente figurare, da parte del datore di lavoro, l'avvenuta messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti).

Cassazione penale sez. II, 38927/2011

Configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la condotta del datore di lavoro che, avendo reso false dichiarazioni, abbia ottenuto la concessione del regime di cassa integrazione guadagni straordinaria (nella specie, la Suprema Corte, nel confermare la pronuncia di merito, ha ravvisato un preciso elemento truffaldino nel fatto che il datore di lavoro abbia taciuto l'esistenza di commesse per importi milionari, la cui assunzione avrebbe consentito il normale proseguimento dell'attività di impresa, così da evitarne la sospensione con conseguente ricaduta sulla collettività dei costi retributivi.

Art. 46 D.p.r. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;

- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 D.p.r. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 D.p.r. 445/2000 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

«Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».

Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Cassazione penale sez. V, 20570/2006

La norma di cui all'art. 76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.lgs. n. 445/2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al codice penale e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 c.p. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato T.U. al fine di partecipare a una gara di appalto.

Art. 2 co. I-*bis* D.l. 463/83

L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Art. 2 co. I-ter D.l. 463/83

La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

Art. 2 co. 1-*quater* D.l. 463/83

Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

Art. 2 D.l. 463/1983

- reato a dolo generico
- ipotesi particolare di appropriazione indebita di una componente vincolata del salario del lavoratore
- necessaria, per configurare il reato, la prova del pagamento dello stipendio
- diversità strutturale rispetto ai delitti di omesso versamento imposte
- assenza di soglie di punibilità (a parte la soglia di euro 10.000 introdotta dalla l. n. 67/14 e le prime applicazioni giurisprudenziali che la considerano già vigente)
- irrilevanza, rispetto agli stessi delitti, della condizione di crisi aziendale

Art. 37 l. 689/1981 (Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-bis D.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di ritenute certificate)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter D.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA)

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Art. 2 co. I D.l. 463/83

Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.